



AUDIZIONE

Senato della Repubblica

V Commissione Bilancio

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Roma, 15 novembre 2023

Ringraziamo la 5° Commissione Bilancio del Senato, per la possibilità data alla nostra Confederazione di poter esporre una sintetica memoria in merito agli articoli di eventuale interesse contenuti all'interno della legge di bilancio.

L'articolo 6 della Legge di Bilancio, limitatamente al periodo di imposta 2024, in deroga all'art 51 comma 3 DPR 917/86, prevede la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo, entro il limite di € 2000,00, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con i figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Tale limite è abbassato a € 1000,00 per i lavoratori senza figli a carico.

Orbene, pur apprezzando totalmente tale provvedimento, la nostra Confederazione, alla luce del problema del caro prezzo per gli affitti degli immobili nelle città universitarie, suggerisce, per l'anno 2024, e nella speranza che tale misura divenga strutturale, la detassazione completa dell'eventuale somma erogata dal datore di lavoro per il pagamento della locazione a favore dei figli universitari dei dipendenti. Si potrebbe rafforzare tale provvedimento, anche ai fini antielusivi, introducendo la delegazione di pagamento di cui all'art 1269 cc, per questo tipo di rimborso.

1

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



Tale provvedimento è in sintonia con l'art 9 della Costituzione, che promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, potenziando tale missione da parte dello Stato.

Inoltre tale misura si potrebbe autofinanziare parzialmente, con la previsione di indetraibilità di tale spese, ora detraibili dal reddito imponibile.

La bassa percentuale di laureati nel nostro Paese, rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea, ulteriormente accentuata dagli elevati costi per l'istruzione Universitaria, cui la parte preponderante è l'esborso finanziario che gli studenti fuori sede devono sopportare per i canoni di affitto, ci porta a suggerire l'introduzione di tale detassazione, in modo che l'erogazione della somma, si traduca in un beneficio finanziario netto per la famiglia.

L'articolo 18 tratta delle modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili.

In particolare *all'art 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 321 giugno 2017 n 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: L'aliquota di cui al primo periodo è innalzata al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo di imposta;*
- b) *Al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: Qualora siano destinati alla locazione breve più di in appartamento per ciascun periodo di imposta, ovvero nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2 ,la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.*

Per quanto riguarda tale articolo della Legge di Bilancio, rubricata, " *modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili*", riteniamo giusto tale provvedimento, specialmente nella previsione di innalzamento dell'aliquota del 26% per le locazioni brevi, ma allo stesso tempo il provvedimento va analizzato nel contesto economico attuale, dove la crescita esponenziale

2

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



della destinazione di appartamenti di civile abitazione a case vacanze, ha portato in molte città ad un'emergenza locativa di appartamenti.

In molte città, specialmente quelle che beneficiano anche di elevati flussi turistici, il prezzo delle locazioni delle case è salito alle stelle, e nello stesso tempo sono state penalizzate le strutture ricettive alberghiere, le quali sono soggette ad adempimenti burocratici e dotazioni di sicurezza, a cui non sono soggetti i proprietari di case vacanze.

Sarebbe opportuno per la nostra Confederazione, cercare di bilanciare tale discrasia, aumentando l'aliquota al 26% anche quando si adibisce un solo immobile a casa vacanza, e non solo dal secondo immobile posseduto, e nello stesso tempo proporre un'aliquota fortemente agevolata, anche del 10%, per i proprietari che affittano gli immobili a studenti universitari.

Come detto in precedenza e come messo in risalto dai media, vi è un grosso problema per il caro affitti, conseguenza della crescita esponenziale delle locazioni brevi, che ha messo in grossa difficoltà gli studenti fuori sede, che per la formula microeconomica della domanda e dell'offerta, si sono trovati a pagare anche 800 euro mensili per un posto letto.

Ci troviamo in accordo totale per quanto riguarda le plusvalenze sugli immobili che hanno beneficiato del bonus 110 %.

Ulteriore contributo riteniamo di poterlo dare in merito all'art 23 della Legge di Bilancio, rubricato " *misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti.*

In particolare parte del comma 13 dell'art 23 recita quanto segue:

Al decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973 n 602, dopo l'art 75 bis è inserito il seguente 75 ter (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per l'azione di recupero coattivo). 1 In coerenza con le previsioni dell'art 18 della legge 9 agosto 2023 n 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

3

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



Già in altre audizioni, abbiamo suggerito di introdurre dei limiti al pignoramento presso terzi nei confronti di Professionisti e piccole imprese, in sintonia con le modalità applicate nei confronti dei salariati.

L'art 23 al comma 13, inserisce nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 602, il nuovo articolo 75 ter, che intende razionalizzare e semplificare e potenziare l'attività di riscossione, con il ricorso a forme di cooperazione applicativa e informatica sin dalla fase propedeutica e quella di avvio della procedura esecutiva, per acquisire i dati e le informazioni necessarie al buon esito dell'azione di recupero, da chiunque detenuti.

Riteniamo che una giusta forma di razionalizzazione, sia di limitare per i piccoli imprenditori e professionisti la pignorabilità del credito verso terzi alla percentuale del 25%.

Il tutto alla luce del nuovo contesto sociale, dove la sempre minor attrazione di giovani per l'attività professionale e imprenditoriale, a vantaggio del lavoro dipendente, dimostra e conferma che il guadagno nelle attività professionali e imprenditoriali sia di molto diminuito.

Di conseguenza l'introduzione di un limite percentuale, anche al pignoramento dei crediti vantati da quest'ultimi nei confronti dei terzi, sia imprescindibile per equità sociale.

La maggior parte dei crediti che vanta l'Agenzia Entrate Riscossione nei confronti di piccoli imprenditori e professionisti, è dovuta da mancati versamenti su importi dichiarati, e non da evasione pura per occultamento di materia imponibile.

Il pignoramento totale di un credito verso terzi, per il piccolo professionista o piccolo imprenditore, li priverebbe della fonte di sostentamento per loro e la propria famiglia.

Per questo suggeriamo che nei confronti di Professionisti e piccoli imprenditori, con ricavi inferiori a 85.000 euro, che è lo stesso limite di ricavi per poter usufruire del regime forfettario, il pignoramento del credito verso terzi sia limitato ad una percentuale di un quarto del credito stesso.

Per quanto sopra, dobbiamo essere consapevoli che attualmente, l'Agente della Riscossione, ai sensi dell'art 72 ter del DPR 602/73, ha dei limiti di pignorabilità, ed in particolare il comma 1 di detto articolo recita che:

4

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a 2500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2500 euro e non superiori a 5000 euro.

Per questo suggeriamo di introdurre un limite alla pignorabilità anche per i Professionisti e piccoli imprenditori con ricavi fino a 85.000 euro, limite di ricavi che permette di optare per il regime forfettario.

Con l'introduzione anche per tali soggetti dell'obbligo dell'uso della fatturazione elettronica, sarà molto più semplice per l'amministrazione finanziaria conoscere i beneficiari delle loro prestazioni, con contestuale possibilità di pignorare tali crediti.

Per tali soggetti la pignorabilità della totalità del credito, può causare come già detto in precedenza, problemi rilevanti di natura finanziaria, che possono portare anche alla chiusura dell'attività, o in alternativa far entrare l'attività nel sommerso.

Plauso da parte della nostra Confederazione, di indirizzare in maniera puntuale il pignoramento verso terzi, specialmente nei confronti delle banche, come specificato al comma 13 dell'art 23 della Legge di Bilancio.

Oggi, assistiamo a pignoramenti anche su conti in rosso e affidati, che non portano a nessun recupero a favore dell'Agente Riscossione, ma che sono deleteri per il correntista, il quale si vede revocata la linea di fido e bloccato il conto, con relativa segnalazione in centrale rischi.

Tutti questi pignoramenti al buio, sicuramente hanno creato difficoltà a piccole imprese e piccoli professionisti, e nello stesso tempo hanno fatto diminuire il gettito delle future imposte a beneficio dello stato, avendo spinto tali soggetti nelle condizioni di non poter più operare.

Sicuramente su questo tema vi è molto da riflettere.

Particolare attenzione è rivolta all'art 31 " *Indennità di discontinuità reddituale-ISCRO* .

Molto soddisfatti del fatto che vi è intenzione di rendere tale misura strutturale e a regime per i Professionisti iscritti alla gestione separata.

Tale misura è appannaggio di tutti i Professionisti non ordinistici e non dotati di Cassa previdenziale.

5

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



Una platea di Professionisti a cui l'Europa concede pari dignità delle Professioni Ordinistiche, una platea di Professionisti che è destinata a crescere, visto le direttive europee in tema di professioni intellettuali.

Da ultimo si può vedere il D.lgs 39/2010 in attuazione della Direttiva Europea 2006/43/CE, che disciplina la Professione di Revisore Legale come Professione autonoma e non più come funzione del Dottore Commercialista.

Il Revisore Legale non iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, è obbligatoriamente iscritto alla gestione separata Inps.

Per questo suggeriamo di apportare alcune modifiche all'art 31 della Legge di Bilancio, modificando in prima istanza il periodo di tempo, in cui il soggetto per beneficiare dell'Isco, deve essere soggetto IVA, portando tale periodo a due anni, anzichè tre anni come previsto dalla legge di bilancio.

Inoltre suggeriamo che l'indennità sia pari al 40% e non al 25% della media dei redditi dei due anni precedenti all'anno precedente la richiesta di contribuzione;

Auspichiamo inoltre che tale indennità possa essere richiesta annualmente e non come prevede il comma 9 dell'art 31 che *“la prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa”*.

Riteniamo il nostro suggerimento opportuno, in quanto parliamo di soggetti che non devono aver dichiarato un reddito non superiore a € 12.000,00.

Sarebbe necessario su tale punto, specificare se si tratta di reddito lordo o reddito netto.

Ringraziando per l'opportunità di partecipazione, siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Falcone

Il Presidente
Prof. Giorgio Berloffia